



Comune di Aldeno

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 42 dd. 31.08.2009

Comune di Aldeno

(GESTIONE ASSOCIATA COMUNI DI ALDENO E CIMONE)

SERVIZIO TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° _____ del _____

In vigore dal _____

Emiliano Beozzo
Dott. Bridi Alessandro
Dott. Paolo Chiarenza

Sindaco
Assessore all'Ambiente
Segretario Comunale

Arch. Stefano Bassetti
Geom. Enrico Tomassini
Geom. Maurizio DalMartello

Responsabile Servizio Territorio e lavori Pubblici
Funzionario Tecnico Servizio Territorio e lavori Pubblici
Assistente tecnico Servizio Territorio e lavori Pubblici

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Campo di applicazione.....	4
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 - Zonizzazione acustica del territorio comunale.....	5
TITOLO II: ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO.....	7
Art. 4 - Attività rumorose nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili	7
Art. 5 - Attività rumorose nell'ambito di pubblici esercizi o circoli privati	8
Art. 6 - Attività rumorose nell'ambito di manifestazioni all'aperto ed assimilabili	8
Art. 7 - Orari	8
Art. 8 - Modalità per l'autorizzazione in deroga e la comunicazione	8
TITOLO III: RUMORI MOLESTI	10
Art. 9 - Rumori molesti all'aperto	10
Art. 10 - Rumori molesti nelle abitazioni	10
TITOLO IV: ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI	11
Art.11 - Requisiti acustici degli edifici	11
Art.12 - Documentazione tecnica	11
TITOLO V: DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA' RUMOROSE	12
Art. 13 - Manifestazioni musicali e ricreative all'aperto	12
Art. 14 - Attività musicali.....	12
Art. 15 - Attività ricreative	12
Art. 16 - Circhi e luna park.....	12
Art. 17 - Strutture destinate allo spettacolo	12
Art. 18 - Attività di giardinaggio	12
Art. 19 - Altoparlanti	12
Art. 20 - Sistemi di dissuasione sonora in agricoltura	13
Art. 21 - Autolavaggi.....	13
Art. 22 - Condizionatori	13
Art. 23 - Dispositivi acustici antifurto.....	13
Art. 24 - Servizi pubblici essenziali.....	13
TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI	14
Art. 25 - Ordinanze contingibili ed urgenti.....	14
Art. 26 - Misurazioni e controlli	14
Art. 27 - Sanzioni	14
Art. 28 - Delega.....	14
Art. 29 - Decadenza	14
Art. 30 - Termini di applicazione	14

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1 lettera e) della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e dei relativi decreti di applicazione, nonché in esecuzione del D.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/Leg. e ss.mm.
2. Il regolamento si applica:
 - a) al rumore prodotto da sorgenti fisse e mobili, così come definite dall'art. 2 della legge 447/95, presenti in ambiente esterno;
 - b) al rumore prodotto da sorgenti fisse e mobili, così come definite dall'art. 2 della legge 447/95, presenti in ambiente interno ed esterno connesse all'esercizio di attività produttive, commerciali, professionali e ricreative;
 - c) al rumore prodotto da attività temporanee svolte in luogo aperto al pubblico che diano luogo ad emissioni ed immissioni sonore nell'ambiente superiori ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997. Tali attività sono:
 - cantieri edili
 - manifestazioni popolari, manifestazioni musicali, luna park
 - altre attività a carattere temporaneo,
3. Non sono soggette al presente regolamento:
 - a) le attività temporanee a carattere agricolo e forestale svolte nelle aree agricole, a bosco e a pascolo ai sensi del D.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/Leg. e ss.mm..

Art. 2 - Definizioni

1. Si definiscono:
 - Attività rumorosa: l'attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
 - Attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di comportamenti connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali.
 - Rumore: qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.
 - Inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute pubblica deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
 - Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive (per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m. salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono attività produttive).

- Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi di mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
- Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese al punto precedente.
- Valori limite di emissione: il rumore massimo di rumore immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità del ricettore.
- Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.
- Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute o per l'ambiente.
- Zonizzazione acustica: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti.
- Impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.
- Clima acustico: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.
- Requisiti acustici degli edifici: i requisiti stabiliti dal DPCM 05.12.1997 che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici.

Art. 3 - Zonizzazione acustica del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee corrispondenti alle classi acustiche riportate nelle tavole planimetriche.
2. Coerentemente con quanto previsto dagli art. 4 lettera a) della L. 447/95 e art. 2 c. 2 del DPCM 01/03/91, si è assunto come criterio di riferimento ai fini della zonizzazione acustica, che zone confinanti, anche appartenenti a comuni limitrofi, non possano assumere limiti assoluti che differiscano più di 5 dB(A).
3. Le classi acustiche definite dal D.P.C.M. 01.03.1991, dalla L. 447.1995 e dal D.P.C.M. 14.11.1997 sono le seguenti:
 - Classe I - Aree particolarmente protette
Aree per le quali la quiete rappresenta un elemento fondamentale, aree scolastiche, aree ospedaliere, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
 - Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
Aree urbane interessate da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
 - Classe III - Aree di tipo misto
Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali o con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV - Aree di intensa attività umana

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie: le aree portuali con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V - Aree prevalentemente industriali

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsa densità di abitazioni.

Classe VI - Aree esclusivamente industriali

Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

TITOLO II: ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 4 - Attività rumorose nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili

1. Sono da considerare attività rumorose a carattere temporaneo quelle esercitate presso i cantieri edili, stradali ed assimilabili, nell'ambito dell'attività principale autorizzata.
2. Le macchine e gli impianti in uso devono essere conformi alle direttive comunitarie e mantenuti in modo da garantire il rispetto degli standards di cui al certificato di omologazione. E' vietato l'uso di macchinari privi della certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica.
3. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili o assimilabili è consentita nei giorni feriali all'interno di fasce orarie appositamente individuate.
4. Nel caso di effettive esigenze di sicurezza e/o di viabilità, l'attivazione di macchine rumorose per l'esecuzione di lavori in cantieri stradali è consentita anche in orari notturni, previa informazione della cittadinanza con congruo anticipo. L'attivazione delle macchine rumorose di cui sopra ed in genere la esecuzione di lavori rumorosi, dovrà svolgersi nelle seguenti fasce orarie feriali:
 - dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00Il limite massimo di immissione è fissato come segue:
 - 75.0 dB(A) nel caso di sorgenti di rumore esterne, rilevati in facciata alle abitazioni maggiormente esposte;
 - 65.0 dB(A) nel caso di sorgenti interne allo stesso edificio, rilevati all'interno di un locale destinato alla permanenza di persone.
5. In entrambi i casi non si applica il limite differenziale previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997. Per i giorni festivi e per i periodi notturni e' esclusa qualsiasi concessione in deroga ai limiti massimi di immissione sonora previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997. In tali periodi pertanto valgono i limiti assoluti fissati per le varie zone individuate a norma dell'art. 2, comma 1, del citato D.P.C.M. 14/11/1997.
6. L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti acustici e temporali sopra indicati, non necessita di autorizzazione, ma solo di una comunicazione (vedi Mod. 1) con la quale il responsabile del cantiere si impegna al rispetto delle condizioni già illustrate con riferimento a:
 - a) orari di esercizio dell'attività rumorosa
 - b) rispetto dei limiti
7. Il richiedente dovrà allegare alla dichiarazione un programma di massima in cui risulti giornalmente la fascia oraria in cui saranno effettuate le lavorazioni rumorose e le attrezzature particolarmente impiegate. Le variazioni a tale programma causate da imprescindibili esigenze dell'organizzazione dei lavori dovranno essere tempestivamente comunicate al Sindaco.
8. Copia della dichiarazione dovrà essere tenuta in cantiere a disposizione del personale incaricato ad effettuare i controlli.
9. Limiti massimi di immissioni sonore ulteriormente permissivi potranno essere concessi per periodi limitati e di norma per non più di 1 (una) ora all'interno delle fasce orarie di cui sopra previa richiesta al Sindaco. Per lavori indifferibili ed urgenti disposti dall'Amministrazione Comunale o da altra Amministrazione Pubblica, per motivi di pubblica utilità, ovvero per motivi di incolumità e sicurezza per i cittadini, potranno essere concesse deroghe senza il rispetto delle procedure sopra descritte.

Art. 5 - Attività rumorose nell'ambito di pubblici esercizi o circoli privati

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo quelle esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale autorizzata o presso circoli privati.
2. Le attività rumorose a carattere temporaneo esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati di cui al comma 1., nel rispetto dei limiti acustici e temporali sopra indicati, non necessita di autorizzazione, ma solo di una comunicazione (vedi Mod. 2) del titolare e/o rappresentante legale della manifestazione.
3. Gli impianti di diffusione sonora impiegati devono, comunque, essere opportunamente collocati e schermati, in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore negli ambienti abitativi limitrofi.

Art. 6 - Attività rumorose nell'ambito di manifestazioni all'aperto ed assimilabili

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo quelle esercitate in luogo pubblico o aperto al pubblico nell'ambito di concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito e sindacali, beneficenza, celebrazioni, luna park, manifestazioni turistiche e/o sportive (ad es. gare di cross, rally) e quant'altro che, per la buona riuscita della manifestazione, necessitino dell'utilizzo di sorgenti sonore che producano elevati livelli di rumore (amplificate e non) purchè si esauriscano in un arco di tempo limitato e si svolgano in modo permanente nello stesso sito.
2. Le attività rumorose a carattere temporaneo esercitate in luogo pubblico o aperto di cui al comma 1., nel rispetto dei limiti acustici e temporali sopra indicati, non necessita di autorizzazione, ma solo di una comunicazione (vedi Mod. 3) del titolare e/o rappresentante legale della manifestazione.
3. Gli impianti di diffusione sonora impiegati devono, comunque, essere opportunamente collocati e schermati, in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore negli ambienti abitativi limitrofi.

Art. 7 - Orari

1. Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo, imprenditoriali e non, di cui agli artt. 5 e 6, è consentito in deroga ai valori massimi ammissibili dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00, per un arco temporale non superiore, comunque, alle 8 ore giornaliere complessive.
2. Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo, imprenditoriali e non, di cui all'art. 4, è consentito in deroga ai valori massimi ammissibili dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 nei giorni feriali e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 nei giorni prefestivi.

Art. 8 - Modalità per l'autorizzazione in deroga e la comunicazione

1. Le attività sopra descritte all'art. 5, per quanto concerne le attività in ambiente confinato, e le attività previste all'art. 6 sono soggette a comunicazione, formulata su apposito modello, che deve essere presentata al Sindaco almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività.

2. Qualora il titolare dell'attività rumorosa a carattere temporaneo di cui agli art. 5 (ambiente confinato) e 6 ritenga necessario superare i limiti di periodo e/o di orario indicati all'articolo 7, deve presentare la domanda di autorizzazione in deroga al Sindaco almeno 15 giorni naturali consecutivi prima dell'evento, allegando la documentazione di impatto acustico redatta secondo i criteri di cui al successivo art. 12, o, in alternativa, mediante autocertificazione.
3. Sono esentati dalla presentazione della domanda in deroga gli organizzatori di manifestazioni sportive. Sono esentate anche, nella fascia oraria dalle 13.00 alle 16.00 gli organizzatori di piccole manifestazioni presso sedi di associazioni, circoli privati o simili, così come feste popolari, tornei di danza, le esibizioni delle bande musicali, le premiazioni con speakeraggio amplificato, attività di aeromodellismo o similari.
4. Le attività sopra descritte all'art. 5, per quanto concerne le attività in ambiente esterno, sono soggette a domanda di autorizzazione in deroga che deve pervenire al Sindaco almeno 15 giorni naturali consecutivi prima dell'evento.
5. Sono esentati dalla presentazione della domanda in deroga gli organizzatori di manifestazioni di pubblico interesse organizzati in occasione del capodanno.
6. Sono esentati, nella fascia oraria dalle 13.00 alle 16.00, dalla presentazione della domanda in deroga anche gli organizzatori di manifestazioni sportive e sfilate folkloristiche e/o di bande musicali.
7. Qualora il titolare di un'attività rumorosa di cui all'art. 4 ritenga necessario superare i limiti di periodo e/o di orario indicati all'art. 4 comma 4. deve presentare la domanda di autorizzazione in deroga al Sindaco almeno 7 giorni naturali consecutivi prima dell'evento, allegando la documentazione di impatto acustico redatta secondo i criteri di cui all'art. 12.
8. Il Sindaco, valutati i motivi della domanda di autorizzazione in deroga e tenuto conto della tipologia dell'attività e della sua collocazione fisica e temporale, può autorizzare deroghe ai periodi, alla frequenza e all'orario stabiliti all'articolo 4, prescrivendo eventualmente il rispetto di specifici valori limite assoluti, la limitazione degli orari e dei giorni di attività, le ulteriori modalità di natura tecnica, organizzativa e procedurale per ridurre le emissioni sonore e il disturbo entro limiti ritenuti accettabili con l'eventuale prescrizione di informare la popolazione interessata.
9. E' facoltà del Sindaco rilasciare eventuali deroghe o limitazione per attività diverse da quelle previste dall'art. 6 o per attività di particolare rilevanza.

TITOLO III: RUMORI MOLESTI

Art. 9 - Rumori molesti all'aperto

1. È vietato nelle strade, nelle piazze, nei parchi e in generale nei luoghi pubblici o aperti al pubblico utilizzare strumenti sonori e musicali ad alto volume o disturbare la pubblica quiete con canti, grida, schiamazzi o altre emissioni sonore di particolare intensità.

Art. 10 - Rumori molesti nelle abitazioni

1. L'uso di apparecchi radiotelevisivi o di apparecchi elettrodomestici in genere, nonché quello di strumenti musicali non deve arrecare disturbo alla quiete dei vicini. L'uso di strumenti musicali è in ogni caso vietato dalle ore 22.00 alle ore 7.00.
2. È vietato nelle abitazioni disturbare la pubblica quiete con canti, grida, schiamazzi ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali.
3. Sono fatte salve le norme regolamentari dei condomini qualora più restrittive.
4. Fonti di rumore che recano disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, provvede il 1° comma dell'art. 659 del Codice Penale;

TITOLO IV: ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Art.11 - Requisiti acustici degli edifici

1. Tutti i soggetti pubblici e privati che presentano domanda di Concessione edilizia o Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.), dovranno presentare insieme a tutta la documentazione necessaria, apposita relazione che certifichi la rispondenza dei requisiti acustici degli edifici alle prescrizioni riportate nell'allegato A del D.P.C.M. 05.12.1997.
2. La rispondenza degli interventi previsti nella Documentazione tecnica di cui all'art. 12 e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità della struttura.

Art.12 - Documentazione tecnica

1. La documentazione di impatto acustico, la documentazione previsionale del clima acustico e la relazione acustica per la progettazione degli edifici sono redatte conformemente a quanto stabilito dalla normativa nazionale e provinciale, nonché dalle normative tecniche in vigore al momento della presentazione della domanda di concessione o autorizzazione ovvero della comunicazione.
2. In particolare dovranno contenere i seguenti elementi:
 - a. descrizione dei luoghi e delle tipologie di attività previste e della classe acustica in cui ricade il luogo, desumibile dalla zonizzazione acustica comunale;
 - b. indicazione dei limiti di zona desumibili dalla zonizzazione acustica;
 - c. descrizione delle sorgenti di rumore e delle loro caratteristiche temporali;
 - d. planimetrie in scala adeguata;
 - e. individuazione dei ricettori più vicini;
3. Per le attività di cui agli artt. 5 e 6 dovrà inoltre essere presentata:
 - f. relazione tecnica con la descrizione dell'attività e della strumentazione impiegata, l'indicazione dell'orientazione dei diffusori e della potenza massima degli stessi espressa in Watt;

TITOLO V: DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 13 - Manifestazioni musicali e ricreative all'aperto

1. Le manifestazioni sportive non rumorose sono sempre consentite in orario diurno e non necessitano di deroga. Le manifestazioni sportive che possono produrre emissioni rumorose sono consentite negli orari: dalle 8,30 alle 19,30.
2. Le manifestazioni sportive si possono svolgere in orario serale o notturno dalle ore 21,00 alle ore 24,00, ma se comportano emissioni rumorose, deve essere richiesta la deroga. Deroghe oltre le ore 24 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali. Non si applica il limite differenziale.

Art. 14 - Attività musicali

1. Le manifestazioni, quali concerti musicali, con affluenza di pubblico, svolte all'aperto sono consentite negli orari dalle 15.00 alle 24.00.

Art. 15 - Attività ricreative

1. Le sagre di paese, le manifestazioni sindacali, le manifestazioni culturali, le feste di beneficenza e simili svolte all'aperto con impiego di impianti di amplificazione musicale, sono consentite negli orari dalle 15.00 alle 24.00.

Art. 16 - Circhi e luna park

1. Attività di circo, luna park e simili, svolte all'aperto con impiego di impianti di amplificazione musicale, sono consentite negli orari dalle 10.00 alle 24.00

Art. 17 - Strutture destinate allo spettacolo

1. In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero, al trattenimento ed allo spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite massimo previsto dal D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215, sia per le sale da ballo e similari e sia per i locali adibiti a pubblico spettacolo (teatri, concerti, ecc.).

Art. 18 - Attività di giardinaggio

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle 12.00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti.

Art. 19 - Altoparlanti

1. E' consentita, previa autorizzazione comunale, la diffusione sonora di messaggi relativi ad avvenimenti e manifestazioni aventi finalità sociali, culturali, politiche di rilevante interesse pubblico, nonché per quelli promossi o patrocinati dal Comune, da effettuare esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

Art. 20 - Sistemi di dissuasione sonora in agricoltura

1. E' vietato l'uso di dissuasori acustici tipo cannoncini antistormo. Per la protezione dei prodotti coltivati in agricoltura e simili, è consentito l'uso di sistemi di dissuasione sonora alternativi purché la sorgente emittente sia collocata ad almeno 200 metri dalle abitazioni residenziali maggiormente esposte al rumore.

Art. 21 - Autolavaggi

1. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree con presenza di recettori sensibili, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 22.00, nel rispetto dei limiti di legge.

Art. 22 - Condizionatori

1. Fatte salve le prescrizioni vigenti e future in materia urbanistica e paesaggistica, i condizionatori o impianti simili, a servizio di attività produttive, commerciali e professionali, devono essere installati ad una distanza dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi tale da non creare emissioni di aria calda e di rumore, con valori che superino i limiti di emissione previsti dalla classificazione acustica e i limiti differenziali previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997. I condizionatori devono essere installati in modo da non generare propagazione del rumore per via solida e strutturale. Ove necessario il Comune ha facoltà, anche dopo la installazione, di chiedere idonea documentazione sulle caratteristiche tecniche del condizionatore e la posizione reciproca rispetto alle altre abitazioni, nonché un valutazione di impatto acustico, firmata da tecnico competente.

Art. 23 - Dispositivi acustici antifurto

1. In attesa dell'emanazione da parte degli organi competenti di specifico decreto in materia di requisiti acustici dei sistemi di allarme, secondo quanto previsto dal punto g), art. 3 della Legge Quadro n° 447 del 26.10.995, i sistemi di allarme acustico antifurto installati presso abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti ed altro, devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che nei limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi.

Art. 24 - Servizi pubblici essenziali

1. La pulizia delle strade con mezzi meccanizzati è consentita secondo i seguenti orari: nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00, fatta salva la possibilità di deroga per particolari esigenze rilevate dall'Amministrazione.
2. Per i cantieri connessi con il ripristino urgente dei servizi pubblici essenziali (linee telefoniche e elettriche, condotte fognarie, ecc.) non è necessaria nessuna deroga.
3. L'ente gestore responsabile dell'intervento straordinario è tenuto a comunicare via fax al comando di polizia urbana e al Sindaco la natura e la tempistica dell'intervento.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Qualora sia richiesta da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze e con provvedimento può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, ivi compresa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

Art. 26 - Misurazioni e controlli

1. L'amministrazione comunale provvede al rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, anche per mezzo di misurazioni fonometriche qualora necessarie.
2. L'amministrazione comunale può altresì disporre controlli nei confronti degli interventi di cui al TITOLO IV, al fine di valutare la coerenza dei dati progettuali con quanto realizzato.
3. Sono di competenza del Comune il controllo del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive sportive e ricreative, a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, nonché all'atto del rilascio dei relativi provvedimenti di licenza d'uso e di nulla osta all'esercizio;

Art. 27 - Sanzioni

1. Ferme restando le responsabilità per i fatti che costituiscono reato e fatte salve le diverse sanzioni per la violazione di norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e in materia di inquinamento, per l'inosservanza delle norme in materia di inquinamento acustico si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art.10 della Legge 447/95.
2. Per quanto riguarda l'inottemperanza ai provvedimenti legittimamente adottati dal Sindaco si applica quanto previsto ai sensi dell'art. 9 Legge 447/95, ferme restando le responsabilità penali per quanto previsto dall'art. 650 C.P.

Art. 28 - Delega

1. E' facoltà del Sindaco delegare il rilascio dei provvedimenti di cui al presente Regolamento.

Art. 29 - Decadenza

2. L'emanazione di nuove disposizioni a livello provinciale comporta la contestuale decadenza delle parti del presente regolamento in contrasto con le medesime.

Art. 30 - Termini di applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore considerato quanto stabilito dallo Statuto Comunale.
2. Da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia.

Allegati

Allegato A: Valori dei Limiti massimi del livello sonoro equivalente (LeqA) relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento - Leq in dB(A) applicati alle sei classi di riferimento.

Allegato B: Elementi infrastrutturali costituenti la viabilità.

ALLEGATO A:

Valori dei Limiti massimi del livello sonoro equivalente (LeqA) relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento - Leq in dB(A) applicati alle sei classi di riferimento.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Leq in dB(A) (art. 2 DPCM 14/11/97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE

Leq in dB(A) (art. 3 DPCM 14/11/97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

VALORI DI QUALITÀ

Leq in dB(A) (art. 7 DPCM 14/11/97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Per le zone non esclusivamente industriali, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB(A) durante il periodo diurno (dalle ore 6.00 alle ore 22.00); 3 dB(A) durante il periodo notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00).

Allegato B:

Per quanto riguarda le definizioni degli elementi infrastrutturali costituenti la viabilità vale quanto definito dal DPR 30 marzo 2004 n.142 e all'art.2 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285; in particolare si intende:

A - Autostrada:

strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B - Strada extraurbana principale:

strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C - Strada extraurbana secondaria:

strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

D - Strada urbana di scorrimento:

strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

E - Strada urbana di quartiere:

strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F - Strada locale:

strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.

F-bis. Itinerario ciclopedonale:

strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.

Fasce di pertinenza acustica per tipo di strada e limite di emissione per strade di nuova realizzazione

TIPO DI STRADA (Secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (Secondo D.M. 5.11.01 – norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole ^(*) , ospedali, case di cura e di riposo		Altri recettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - Autostrada		250	50	40	65	55
B – Extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	(**)	(**)	(**)	(**)
F – locale		30	(**)	(**)	(**)	(**)

(*) per le scuole vale solo il limite diurno

(**) Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6 comma 1 lettera a) della legge n. 447 del 1995

Fasce di pertinenza acustica per tipo di strada e limite di emissione per *strade esistenti e assimilabili* (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

TIPO DI STRADA (Secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (Secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole ^(*) , ospedali, case di cura e di riposo		Altri recettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A- Autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – Extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e di tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	(**)	(**)	(**)	(**)
F – locale		30	(**)	(**)	(**)	(**)

(*) per le scuole vale solo il limite diurno

(**) Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6 comma 1 lettera a) della legge n. 447 del 1995

Nel territorio comunale di Aldeno, per le fasce di pertinenza acustica delle strade di classe E-F si applicano i seguenti limiti:

TIPO DI STRADA (Secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (Secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole^(*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri recettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
E-F		30	50	40	60	50

Modulistica

Modello 1: Cantieri edili

Modello 2: Pubblici esercizi o circoli privati

Modello 3: Manifestazioni musicali e ricreative all'aperto